



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012 presentato in data 28-10-2021 da:

CABIANCA PATRIZIO, nato a Vancouver (Canada) il 10.02.1962 e residente a Sanbughè di Preganziol (TV), Via Luisello 1/A, c.f.: CBNPRZ62B10Z401X rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mancini

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Preganziol (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello



stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di



E. 1.300,00 mensile al netto delle eventuali imposte quale somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare (tenuto del fatto che alcune spese appaiono eccessive – E.200,00 per telefonia e animali domestici – e che non viene indicato il contributo degli altri conviventi alle spese familiari);

- dato il carattere generale della liquidazione, possa essere esclusa dalla liquidazione una sola delle due autovetture intestate al Cabianca, con destinazione della seconda (Ford Fiesta CX427NH) alla vendita;

- non possa essere ricompreso allo stato tra i debiti prededucibili l'importo di E. 4.000,00 "*per consulente di parte*" tenuto conto del fatto non è stato dedotto e documentato in che cosa sia consistita tale attività (non prevista dalla legge come necessaria), quale utilità abbia prodotto, considerato che il Cabianca è assistito da un avvocato e si è rivolto all'OCC e ha fruito dell'attività professionale del Gestore (v. l'art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa disciplina la prededucibilità dei crediti e offre chiari criteri interpretativi per escludere il credito di consulenti terzi recependo le direttive negli artt. 2, comma 1, lett. l), l. 19 ottobre 2017, n. 155, nonché nell'art. 6, comma 1, lett. c), ultima parte, e lett. o), e nell'art. 7, comma 6, lett. a). In base alla prima previsione, il legislatore ha previsto di "*ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuazione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure*»);

- tale importo appare, inoltre, eccessivo se rapportato al compenso previsto per il legale e l'OCC;

- in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, il pignoramento del quinto dello stipendio a favore di Agenzia delle Entrate è inopponibile alla procedura e non potrà più utilmente colpire lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento;

P.Q.M.

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **CABIANCA PATRIZIO**;
- b) nomina liquidatore il dott. Ciofalo Davide, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- c) dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L.



- 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- d) dispone al sospensione dell'esecuzione immobiliare in corso R.G.E. 265/2013 e della trattenuta del quinto dello stipendio in forza di pignoramento promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - e) ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
 - f) ordina la trascrizione a cura del liquidatore del presente decreto nei RR.II. e al PRA in relazione ai beni immobili e beni mobili registrati sottoposti a liquidazione;
 - g) ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;
 - h) esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 1.300,00 mensili al netto delle eventuali imposte;
 - i) esclude dalla liquidazione la vettura Peugeot 807 CP369MX e dispone la destinazione della vettura Ford Fiesta CX427NH alla liquidazione;
 - j) esclude dalle spese prededucibili l'importo di E. 4.000,00 *“per consulente di parte”*;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 11 novembre 2021

Il Giudice
Bruno Casciarri

